

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

42.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Nuove norme in materia di borse di studio universitarie ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (4296) .....	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Gelli Bianca, <i>Presidente</i> .....	3
Buonocore Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	4, 6, 8, 9, 10
Fachin Schiavi Silvana .....	5, 9
Rallo Girolamo .....	8, 10
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	6, 8, 9, 10
Soave Sergio .....	5, 8, 10, 11
<b>Votazione nominale:</b>	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,45.**

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di borse di studio universitarie (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4296).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di borse di studio universitarie », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 ottobre 1989. In attesa che pervengano i prescritti pareri (le Commissioni competenti ce ne hanno assicurata la trasmissione entro la mattinata odierna), propongo di sospendere la seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 12,40.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BIANCA GELLI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Comunico che l'XI Commissione lavoro pubblico e privato, in data di ieri, e la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, in data odierna, hanno espresso parere favorevole; anche la I Commissione affari costituzionali, in data odierna, ha espresso il nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Ricordo che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali. Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Trascorso un anno dall'emanazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, le università, su delibera del Senato accademico definita previo parere delle strutture didattiche e scientifiche, regolamentano i requisiti e le procedure di conferimento, le condizioni e le modalità di fruizione, la durata e l'importo delle borse, distinte per tipologia e secondo le aree scientifiche corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale. Sono fatte salve le parità di trattamento minimo e, in quanto estendibili, le pari opportunità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903.

3. Il concorso, bandito con decreto del rettore, è pubblicato di norma sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. I borsisti indicano le preferenze rispetto al dipartimento o ad altra struttura scientifica, cui intendono fare riferimento per il periodo di durata della borsa di studio.

5. Le borse sono conferite con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici.

6. Il regolamento d'ateneo per le borse di studio, emanato con decreto del rettore, viene pubblica sul *Bollettino Ufficiale dell'università*.

1. 1.

Fachin Schiavi, Soave, Gelli.

*All'articolo 6, comma 1, seconda riga, dopo la parola: legge, aggiungere le seguenti: non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro né titolo valutabile ai fini di carriere giuridiche ed economiche. Tali borse.*

6. 1.

Fachin Schiavi, Soave, Gelli.

*All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Le commissioni esaminatrici, nominate con decreto del Rettore, sono composte da professori di ruolo di prima e seconda fascia e sono presiedute da un professore di ruolo di prima fascia.

1-ter. Il bando di concorso è emanato con decreto del Rettore pubblicato di norma sul bollettino ufficiale del Ministero. Il regolamento di ateneo per le borse di studio è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul *Bollettino ufficiale dell'università*.

1-quaer. Le borse di studio sono conferite con decreto del Rettore sulla base delle graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici.

1-quinquies. I borsisti possono indicare il dipartimento o altra struttura scientifica a cui intendono fare prevalentemente riferimento per il periodo della durata della borsa di studio.

6. 2.

Fachin Schiavi, Soave, Gelli.

*All'articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e inoltre, per i borsisti che non ne abbiano diritto per*

altro motivo, i versamenti per i contributi riguardanti il trattamento di quiescenza e quello di previdenza.

6. 3.

Rallo, Poli Bortone.

*All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1990, il capitolo 1501 della tabella n. 23 assorbe il capitolo 1515 della stessa tabella ed i relativi stanziamenti.

7. 1.

Fachin Schiavi, Soave, Gelli.

*All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A partire dal bilancio di previsione dello Stato per il 1991, il capitolo della tabella 23 concernente il funzionamento delle università assorbe anche i capitoli relativi al dottorato di ricerca e alle borse di studio universitarie e i relativi stanziamenti.

7. 2.

Fachin Schiavi, Soave, Gelli.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Pur apprezzando l'intento di « puntualizzazione » connesso a taluni emendamenti presentati, esprimerò parere contrario su tutte le proposte emendative, dal momento che il recepimento di alcune di esse potrebbe avvenire nell'ambito del potere dispositivo del Ministero, evitando interventi di carattere legislativo.

Occorre tenere presente, tra l'altro, che, nell'ipotesi in cui introducessimo modifiche al testo in esame, la I Commissione affari costituzionali dovrebbe procedere al riesame del disegno di legge, mentre si pone l'esigenza di pervenire alla sua rapida approvazione, sì da favorire la tempestiva attivazione dei meccanismi previsti. Riconosco che gli emendamenti presentati non minano lo spirito

informativo del provvedimento ma, pur apprezzandoli, preannuncio l'espressione di un parere contrario.

SERGIO SOAVE. Pur considerando che il disegno di legge in esame introduce elementi di riordino in una materia molto delicata, non ho preso la parola in sede di discussione generale, per evitare di rallentare l'iter procedimentale.

Anch'io, come ha fatto il relatore, vorrei richiamarmi allo spirito generale degli emendamenti presentati dal gruppo comunista, anche se non intendo approfondire (come è ormai consuetudine, nell'ambito della discussione di provvedimenti relativi alla scuola o all'università) il discorso circa l'opportunità di approvare il provvedimento sul dottorato di ricerca, prima dell'esame del disegno di legge concernente le borse di studio universitarie.

Concordo invece sul fatto che questo disegno di legge rappresenti, come è stato più volte dichiarato nel corso del dibattito al Senato (che, certo, non possiamo ignorare), soprattutto una legge di principio e, in quanto tale, non contenente disposizioni normative particolarmente dettagliate.

Nonostante il testo del disegno di legge sia stato modificato dalla competente Commissione del Senato accogliendo le proposte emendative avanzate sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni — come si è verificato con l'articolo 4 — vogliamo riproporre taluni emendamenti, sia pure in numero esiguo, affinché vengano introdotte le precisazioni che l'onorevole Buonocore, pur comprendendone lo spirito, non accetta.

Cogliendo l'occasione offerta dalla discussione degli articoli, vorrei un chiarimento circa un nostro emendamento, riferito alla valutazione del titolo, del quale si sono perse le tracce malgrado l'ampio ed approfondito dibattito sviluppatosi su di esso.

Quanto alla illustrazione degli emendamenti, mi rimetto alla esposizione della collega Fachin Schiavi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
MAURO SEPPIA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

*(Borse di studio universitarie).*

1. Le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

A tale articolo è riferito l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 1.1, di cui ho già dato lettura.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Signor presidente, con la presentazione dell'emendamento 1.1 intendiamo introdurre una maggiore specificazione in ordine ai criteri previsti per la gestione decentrata, la quale — se non erro — rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal provvedimento in esame.

Ho letto attentamente il dibattito svoltosi nella competente Commissione del Senato e, di conseguenza, sono a conoscenza sia delle perplessità sollevate dal ministro circa l'appesantimento che subirebbe il testo (qualora dovessero essere approvate le specificazioni da noi proposte), sia delle spiegazioni fornite al riguardo. Ciò nonostante, il mio gruppo ha provveduto a ripresentare la proposta emendativa non accettata dall'altro ramo del Parlamento, poiché riteniamo che, almeno in alcune parti, il provvedimento debba anticipare taluni elementi volti a prefigurare l'autonomia per le università.

Un altro elemento che intendiamo riproporre all'attenzione della Commissione ed a lei, ministro Ruberti, riguarda il

riferimento all'applicazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulle pari opportunità nell'ambito dei concorsi universitari. Anche in questo caso ho letto attentamente le osservazioni formulate dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel corso della discussione dinnanzi alla VII Commissione del Senato, secondo cui le pari opportunità verrebbero garantite non tanto da un sistema di carriere promosso *ope legis*, quanto dalla riapertura delle prove concorsuali. Poiché la nostra opinione in proposito è differente, abbiamo presentato l'emendamento in oggetto di cui auspichiamo l'approvazione.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.  
(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

*(Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione).*

1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

(È approvato).

#### ART. 3.

*(Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca).*

1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.

(È approvato).

#### ART. 4.

*(Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato).*

1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.

2. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

4. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte

a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.

(È approvato).

#### ART. 5.

(Borse di studio  
per il perfezionamento all'estero).

1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico.

2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico.

4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

(Norme comuni).

1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse

da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.

5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.

6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

A tale articolo sono riferiti gli emendamenti Fachin Schiavi ed altri 6.1 e 6.2, e Rallo e Poli Bortone 6.3, di cui ho già dato lettura.

Onorevole Rallo, vorrei ricordarle che nel corso della precedente seduta si era convenuto di trasfondere questo argomento in un ordine del giorno. Le domando, pertanto, se intende mantenere l'emendamento di cui è primo firmatario.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Signor presidente, nella seduta precedente si precisò che l'ordine del giorno avrebbe dovuto invitare il Governo ad elaborare taluni strumenti per garantire il trattamento assicurativo, tant'è che si fece riferimento al periodo di permanenza del borsista nell'ambito del perimetro universitario.

Il relatore, quindi, non è favorevole alla presentazione di un ordine del giorno concernente il trattamento di quiescenza e previdenza, in quanto ciò significherebbe equiparare il borsista ad un lavoratore subordinato.

PRESIDENTE. Su questo argomento, nel corso della discussione sulle linee generali svoltasi in precedenza, si era registrato un orientamento comune, senza parlare né del trattamento di quiescenza, né di quello di previdenza.

Si faceva riferimento ad uno strumento assicurativo che considerasse il problema. A me pare che possa ancora valere l'orientamento del relatore circa la presentazione di un ordine del giorno nei termini che ha poc'anzi precisato.

GIROLAMO RALLO. Aderendo all'invito del presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 6.3, con riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Preciso che l'ordine del giorno dovrebbe impegnare il Governo ad assicurare la copertura dei rischi concernenti la permanenza del borsista nell'ambito dell'università, nonché a studiare le modalità necessarie per rendere possibile e certo il riscatto del periodo di godimento della borsa di studio ai fini del trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi ed altri 6.1.

SERGIO SOAVE. Desidererei sapere per quale ragione non è stata discussa la questione della valutabilità dei titoli ...

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento 6.1, di cui lei è cofirmatario, onorevole Soave, è inutile, a mio avviso, in quanto esistono due tipi di borse di studio: alcune servono a conseguire titoli, ed in questo caso il problema non si pone; altre sono le borse post-dottorato, la cui durata, non rinnovabile, è di due anni.

SERGIO SOAVE. Credo che la sua obiezione possa valere per la prima parte dell'emendamento.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Onorevole Soave, non comprendo perché ai fini della carriera giuridica ed economica, le borse di studio non debbano costituire titolo valutabile. Abbiamo detto che è discutibile che ciò possa accadere ai fini della pensione, ma nel testo non vi è alcun elemento che possa lasciar presumere di considerare il borsista come il soggetto di un rapporto di lavoro, e non si comprende, quindi, perché la borsa di studio non possa essere valutata come un titolo.

SERGIO SOAVE. Il problema è di evitare che vengano a prefigurarsi carriere rigide.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ma è detto con chiarezza che trascorsi due anni la borsa di studio non è rinnovabile.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Concordo con le sue osservazioni, signor ministro, anche perché, in ogni caso, non è possibile impedire alle commissioni di valutare come titolo la borsa di studio.

SERGIO SOAVE. Mi ritengo soddisfatto dai chiarimenti forniti e pertanto ritiro l'emendamento 6.1 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi ed altri 6.2.



SILVANA FACHIN SCHIAVI. L'emendamento in questione, che peraltro si ricollega a quelli illustrati in precedenza, tende ad introdurre criteri di trasparenza, di correttezza e di esemplificazione delle prove concorsuali.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*.  
Esprimo parere contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 6.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

(Finanziamento delle borse).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3.

2. Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corrispondenza delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

3. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1.

4. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate.

5. Le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero.

6. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A tale articolo sono riferiti gli emendamenti Fachin Schiavi ed altri 7.1 e 7.2, di cui ho già dato lettura.

Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi ed altri 7.1.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Ribadisco il parere contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo concorda con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi ed altri 7.1.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi ed altri 7.2.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Confermo il parere contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fachin Schiavi 7.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Norme finali e abrogativa).

1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente *curriculum* può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.

3. Sono abrogati gli articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge; 76; 77; 78; 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Rallo e Poli Bortone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione cultura,

impegna il Governo:

1) ad assicurare la copertura dei rischi concernenti la permanenza del borsista nell'ambito dell'università e

2) a studiare tutte le modalità necessarie per rendere possibile e certo il riscatto del periodo di godimento della borsa di studio ai fini del trattamento di quiescenza ».

0/4296/VII/1.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

GEROLAMO RALLO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO SOAVE. Vorrei ottenere rassicurazioni dal ministro in ordine all'impegno, assunto nel corso del dibattito svoltosi al Senato, circa i bandi di concorso nazionali per borse di studio di perfezionamento all'estero. Ricordo che in quell'occasione il Governo chiese di trasferire il contenuto dei nostri emendamenti in un ordine del giorno, successivamente accolto.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Confermo l'impegno assunto nel corso del dibattito svoltosi al Senato, ricordando che in quell'occasione avevo sottolineato l'opportunità di prevedere l'istituzione di « canali » di perfezionamento all'estero,

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1989

coinvolgendo in tale iniziativa gli enti nazionali di ricerca. Il Governo conferma questa posizione, dal momento che ritiene utile che all'autonomia delle singole sedi si opponga un'iniziativa a livello nazionale.

**SERGIO SOAVE.** Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale, perché, pur consapevole della rilevanza del provvedimento in esame, avrebbe preferito che ne fosse stato precisato meglio il contenuto, così come proposto dagli emendamenti presentati.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme in materia di borse di studio universitarie »

*(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4296):*

Presenti .....	29
Votanti .....	18
Astenuti .....	11
Maggioranza .....	10
Hanno votato sì .....	18
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Amalfitano, Baruffi, Bruni Giovanni, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, Del Bue, Ferrari Bruno, Mensorio, Portatadino, Rallo, Ricci, Savino, Seppia, Tesini e Viti.

*Si sono astenuti:*

Arnaboldi, Bordon, Cordati Rosaia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Masini, Pinto, Quercioli, Sangiorgio e Soave.

**La seduta termina alle 13,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 12 dicembre 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO